



Prot. n. 33878- VII/12

Bari, 03/05/2019

Ai Direttori e Coordinatori dei Dipartimenti di Ricerca e
di Didattica

Ai Presidenti di Scuole

Ai Direttori di Direzioni Amministrative

Ai Responsabili degli Uffici della Direzione Generale

Ai Responsabili degli Uffici del Rettorato

Al Direttore Responsabile dell'Avvocatura

Ai Direttori di Biblioteche

Spett.le Consulta Specializzandi di UNIBA
consulta.specializzandi@uniba.it

e p.c. Ai Medici Competenti

Proff.ri

Antonella Basso (Coordinatore)

Luigi Di Lorenzo

Piero Lovreglio

Al Responsabile U.O. Servizio di Prevenzione e
Protezione

Dott.ssa Lucia Maria Stella Vurro

Alle OO.SS. di Ateneo

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza

Alla RSU

LORO SEDI



OGGETTO: Circolare - *Salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e/o in periodo di allattamento e soggetti ad esse equiparate (studentesse, specializzande, dottorande, ecc., D.lgs. 151/2001 e s.m.i.).*

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si ritiene di dover fornire informazioni sugli adempimenti del Datore di Lavoro in merito alla tutela della salute della lavoratrice gestante e del nascituro nonché sugli obblighi della stessa ai sensi del D.lgs. 151/2001, che stabilisce le misure preventive e protettive relative alle condizioni lavorative di rischio della predetta lavoratrice.

La presente circolare è diretta a tutte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che svolgono attività che comportino esposizione ad agenti fisici, ad agenti chimici e ad agenti biologici rischiosi per la salute della gestante e del nascituro o che, comunque, svolgono mansioni vietate e da valutare (artt. 7 e 8 art. 11 del D.lgs. 151/01 e Lettera Circolare prot. n. 18647-IX/3 del 08/03/2016, presenti in allegato).

Le lavoratrici (personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Amministrazione Universitaria) ed i soggetti ad esse equiparate (studentesse dei corsi universitari, dottorande, specializzande, tirocinanti, borsiste, etc.) che frequentano laboratori didattici e/o di ricerca e che in ragione dell'attività specificatamente svolta, siano esposte a rischi, devono dare comunicazione del proprio stato di gravidanza, al fine di usufruire di tutte le cautele e le misure necessarie per la tutela e l'incolumità fisica propria e del nascituro. La comunicazione dello stato di gravidanza, non appena accertato, è altresì obbligatoria per le lavoratrici addette ad attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, a causa dell'impiego di agenti radioattivi o di macchine radiogene.

Non appena appreso, quindi, lo stato di gravidanza, la lavoratrice deve astenersi dalle attività che comportino esposizione agli agenti suddetti e informare immediatamente il Responsabile della Struttura (R.S.) con la presentazione del certificato medico di gravidanza (All.1).

Il Responsabile deve verificare se le mansioni svolte dalla lavoratrice, rientrano tra quelle considerate non compatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento, sulla base degli articoli 7, 8 e 11 del D.lgs. 151/01 e, nel caso che la mansione svolta rientri tra quelle a rischio per la gravidanza e/o allattamento, dovrà modificare le condizioni lavorative e/o l'orario di lavoro per

evitare l'esposizione ai rischi summenzionati, o spostare, temporaneamente, la lavoratrice ad altra mansione.

Difatti, per quanto concerne l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 53 del prefato D.lgs., il datore di lavoro non può adibire la lavoratrice, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio, ad attività ricomprese nella fascia di lavoro cosiddetto "notturno", ossia tra la mezzanotte e le ore 6 del mattino.

Il Responsabile della Struttura deve dare comunicazione scritta dell'astensione della lavoratrice dallo svolgimento di ogni attività a rischio e della modifica delle condizioni e/o fasi di lavoro alla lavoratrice, al Medico Competente Coordinatore della Sezione di Medicina del Lavoro "E. Vigliani", allo Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione, all'Esperto Qualificato e al Medico Autorizzato (qualora la lavoratrice sia addetta ad attività a rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti a causa dell'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene) per le eventuali indicazioni integrative delle misure di prevenzione e protezione e le norme comportamentali cui attenersi (All.2).

Nel caso in cui non fosse possibile modificare le condizioni lavorative o destinare la lavoratrice ad altra mansione, il Datore di Lavoro (tramite la U.O. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria -Staff Sicurezza Prevenzione e Protezione – Direzione Generale) deve informare la Direzione Territoriale del Lavoro che dispone l'*interdizione anticipata dal lavoro* della lavoratrice, *per attività pericolosa, faticosa, in ambiente insalubre* per tutto il periodo di tutela previsto.

La lavoratrice gestante che non svolge attività comportanti rischi per la salute, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, deve presentare direttamente alla competente Direzione Territoriale del Lavoro la domanda di interdizione anticipata.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici, ai sensi del D.lgs. 151/01 art. 20, hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal nono mese di gravidanza) e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista convenzionato con il SSN e il Medico Competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice che non risulti nel programma di Sorveglianza Sanitaria effettuata dal Medico Competente, perché non esposta a rischi, deve presentare all'INPS solo il certificato rilasciato dal Medico specialista (Circolare n. 43 del 7 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della



Previdenza Sociale per la richiesta della "flessibilità dell'astensione obbligatoria" ex art. 12 Legge n. 53/2000, presente in allegato).

Come comunicato con precedenti note rettorali, lo Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria accoglierà dagli uffici preposti di questa Amministrazione, soltanto le domande di flessibilità che perverranno con l'allegato certificato medico, attestante la data presunta del parto, **almeno 15 (quindici) giorni prima della fine del settimo mese di gravidanza**. Tanto al fine di consentire al Medico Competente di organizzare le attività di Sorveglianza Sanitaria mirate ed evitare al Datore di Lavoro di incorrere nella violazione di cui all'art. 16 del T.U. in materia di sostegno e tutela della maternità nonché nell'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, qualora la prosecuzione dell'attività nell'ottavo mese non risultasse tempestivamente e sufficientemente compatibile con l'avanzato stato di gravidanza, a causa di tardiva esibizione di documentazione.


Nel chiedere di dare la più ampia diffusione della presente presso tutte le strutture di propria competenza, si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL. vorranno sicuramente assicurare e si porgono distinti saluti.



Il Rettore
Prof. Felice Antonio URICCHIO



FLOW CHART RIASSUNTIVA





Allegato 1 (fac-simile)

Al Responsabile della Struttura
.....

e p.c. Al Magnifico Rettore

Oggetto: Comunicazione dello stato di gravidanza ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 151/2001.

La sottoscritta,

.....

nata a il

residente in via

recapito telefonico

lavoratrice presso (1)

dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

con la qualifica di.....

comunica di essere in accertato stato di gravidanza e che la data presunta del parto è il

La sottoscritta si impegna a comunicare eventuali complicazioni della gravidanza che potrebbero richiedere un'ulteriore astensione dal lavoro rispetto a quella prevista per legge e a fornire la relativa documentazione al Medico competente.

Si allega alla presente, copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza rilasciato da medico specialista (medico ostetrico-ginecologico).

Luogo e Data

.....

Firma della Lavoratrice

.....

(1) Indicare la Struttura presso la quale effettua la propria attività (Dipartimento, Direzione, Centro, ecc.)



Allegato 2 (fac-simile)

Intestazione della Struttura di afferenza della dipendente

Alla Lavoratrice

E.p.c. Al Coordinatore dei Medici Competenti

Al Responsabile Staff
Sicurezza Prevenzione e Protezione

All'Esperto Qualificato

Al Medico Autorizzato

Oggetto: Allontanamento da mansione a rischio ai sensi del D.lgs. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici/equiparate gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

In riferimento all'oggetto, si comunica che la
dr.ssa/sig.ra _____ afferente alla Struttura da me diretta con
mansione di _____

verrà adibita immediatamente alla seguente mansione:

le verranno modificate le condizioni e/o l'orario di lavoro nel modo seguente:

non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della gravidanza per i motivi seguenti: _____

non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, per i motivi seguenti: _____

non è possibile reperire una mansione adeguata dal termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto fino a sette mesi dopo il parto per i motivi seguenti: _____

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA



Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

Art. 7.

Lavori vietati

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.



Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 8.

Esposizione a radiazioni ionizzanti

(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Art. 11.

Valutazione dei rischi.

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le



lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;

B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;



- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui



all'art. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché' non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché' non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicamenti antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C.

Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Circ. 7 luglio 2000, n. 43/2000 –

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Art. 12, L. 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice.

L'art. 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lett. a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

L'articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, il ricorso all'opzione di cui trattasi sia immediatamente esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:

- a) assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- b) assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204 del 1971;
- c) venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
- d) assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro;
- e) assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Le lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia dell'eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio ispezione del lavoro.

Va precisato che l'art. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.

Pertanto, solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione del medico competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al punto d).

La lavoratrice interessata all'opzione è tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Resta inteso che, ove sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere. Non appare superfluo evidenziare, infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Per quanto attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro", questi va identificato con quello nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.

Quanto sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti preposti all'applicazione della disposizione in argomento.

In particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del lavoro in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio, informandone le associazioni sindacali.

Il Sottosegretario di Stato delegato
Sen. Ornella Piloni



Lettera Circolare
Prof. n.18647/IX/3

Bari, 08/03/2016

**ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 151/2001
PER LA TUTELA E IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ**

La normativa vigente in materia di tutela e sostegno della maternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*) vieta di assegnare alle lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto compiti che comportino rischi per la gravidanza e l'allattamento così come indicato negli allegati A, B e C del citato decreto.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *"Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* equipara alle lavoratrici anche l'allieva degli istituti di istruzione ed universitari e la partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, [...] limitatamente ai periodi in cui l'allieva sia effettivamente applicata alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nel recepimento delle suddette norme legislative vieta a tutte le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, ivi comprese le studentesse di ogni ordine e grado e le candidate agli Esami di Stato, di svolgere attività che possano comportare l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino e di frequentare gli ambienti di lavoro dove essi siano impiegati.

Si raccomanda la piena osservanza e diffusione delle prescrizioni su riportate.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Federico GALLO

F.to IL RETTORE

Antonio Felice URICCHIO